## ARCHIVIO CAPITOLINO – TITOLARIO GENERALE POSTUNITARIO TITOLO 72: GUARDIE DAZIARIE

(Estremi cronologici: 1870-1879; 1881; 1883; 1885-1892; 1894-1896; 1899; 1901-1903; 1906-

1908. Consistenza: fascicoli n. 299, buste n. 9)

Il Titolo 72 del Titolario generale postunitario racchiude in nove buste, carte relative alle guardie daziarie, per un periodo che abbraccia gli anni 1870-1908. La documentazione è piuttosto lacunosa: del tutto assente per alcuni anni e molto esigua per altri dei quali, in alcuni casi, si conserva un solo fascicolo (1).

Nei primi tre anni (1870-1872) le carte riguardano soprattutto le domande degli aspiranti all'impiego nel nuovo corpo (2), o di trasferimento presso l'ufficio del dazio d'impiegati occupati in altri uffici comunali. Allo stesso periodo si riferiscono anche gli atti relativi all'istituzione del servizio daziario cittadino: l'offerta di fornitura del servizio di casermaggio (3), dei pesi a bilico di grande portata per le porte della città (4) - atti attribuiti erroneamente al titolo perché relativi appunto, al titolo 19, casermaggio- la determinazione del numero delle guardie occorrenti per l'espletamento del servizio (5); il loro abbigliamento ed armamento (6); l'approvazione del regolamento organico e di servizio (7); la costruzione della caserma principale e la scelta delle sedi di quelle periferiche (8).

Dapprima governativo, il servizio delle guardie daziarie fu trasferito successivamente all'Amministrazione comunale per poi tornare nuovamente, dopo venti anni, di competenza diretta dello Stato. (9).

Scopo dell'attività daziaria era la riscossione dei dazi di consumo, l'impedimento e la repressione delle frodi e del contrabbando. (10) A tal fine le guardie erano preposte a due distinti servizi: quello di barriera e quello di sorveglianza attiva. Il primo, veniva disimpegnato presso gli uffici di percezione, situati alle porte della città, alla stazione ferroviaria, al Mattatoio, alle Dogane ed ai mulini; il secondo, era esercitato all'interno ed all'esterno della linea daziaria, anche per via fluviale, per impedire l'introduzione clandestina di generi soggetti al dazio (11).

Il Corpo delle guardie daziarie era dotato di un fondo di massa generale - all'incremento del quale contribuivano tra l'altro, le somme riscosse per le contravvenzioni e le ritenute sulle paghe per punizioni -, e di un fondo di massa individuale, diverso tra i graduati e le guardie semplici, quest'ultimo costituito con ritenute operate sulla paga dal momento dell'assunzione fino a tutta la durata del servizio. Tra i requisiti per l'ammissione nel Corpo era previsto, tra l'altro, lo stato civile di scapolo, o di vedovo senza prole; l'età non superiore a trenta anni ed il non esercitare commercio

di generi soggetti a dazio consumo. Sebbene non espressamente prevista, si richiedeva anche una buona costituzione fisica, poiché il lavoro era piuttosto faticoso, come testimoniano le numerose richieste di trasferimento ad altro ufficio comunale avanzate dal personale, o di congedo per motivi di salute, in seguito a malattia contratta in servizio, per esposizione alla *mal'aria* (12).

I sottufficiali e le guardie che tra il quinto ed il quindicesimo anno di servizio chiedevano le dimissioni in seguito a malattia contratta sul lavoro avevano diritto ad un indennizzo in un'unica soluzione, corrispondente da uno a sei mesi di soldo, a meno che non fossero destinati ad altro impiego municipale (13).

In merito al fondo di massa, l'articolo 80 del Regolamento delle guardie daziarie del 1888 stabiliva che: "Qualora il contratto di abbonamento del Comune con il Governo terminasse, ed in genere quando il Corpo cessasse di servire il Comune, per cause a questo non imputabili, il fondo della Massa generale, depurato da ogni competenza passiva verrà ripartito fra i sotto-ufficiali e le guardie, che si trovano in servizio al momento della cessazione, in proporzione del rispettivo soldo, e degli anni di servizio ...". Nel 1891, in seguito allo scioglimento del Corpo delle guardie daziarie, avvenuto il 31 dicembre 1890, si aprì un contenzioso tra il Comune ed alcuni ex dipendenti daziari i quali, dopo aver obbligato l'Amministrazione comunale a presentare il resoconto del fondo di massa, contestarono numerose spese relative alla gestione del fondo stesso (14).

Quanto ai criteri d'inventariazione, le carte sono ordinate in base al numero crescente di protocollo generale e, in alternativa, se prive di quest'ultimo, collocate alla fine dell'anno di appartenenza. Per la datazione, espressa nella forma anno-mese-giorno, si sono considerate la data iniziale e quella finale riportate sui documenti, fatta eccezione per gli allegati, relativi ai *curricula* delle aspiranti guardie, per i quali la data iniziale si è segnalata nel campo note. Al contrario, non si sono considerate le date di bandi, notazioni ed opuscoli vari a stampa, a meno che non fossero gli unici presenti nel fascicolo. Degli opuscoli a stampa si è riportata la segnalazione nel campo note, indicandone autore, titolo, luogo e data di edizione. Nel caso di atti privi di datazione si è fatto riferimento alla data del protocollo. Le date incomplete sono state riportate riempiendo con altrettanti zeri i campi fissi mese e/o giorno della scheda informatizzata del database *Access*, utilizzata per l'inventariazione. Le buste, individuate anche da un numero di catena, sono numerate progressivamente all'interno di ciascun titolo, mentre i fascicoli hanno una numerazione progressiva all'interno di ciascuna busta. Nel campo "oggetto" si é riportato tra virgolette il titolo del fascicolo, se presente; altrimenti si è elaborato un titolo che descrivesse sinteticamente il contenuto del fascicolo, senza specificarne la tipologia documentaria, spesso compresa nel titolo.

- (1) Cfr: b. 9 fascc. 9, 17
- (2) Cfr: b. 3 fasc. 5
- (3) Cfr b. 3 fasc. 3
- (4) Cfr: b. 3 fasc. 4
- (5) Cfr: b. 4 fasc. 1
- (6) Cfr: b. 4 fascc. 2, 22
- (7) Cfr: b. 4 fasc. 23
- (8) Cfr: b. 4 fasc. 32
- (9) Cfr b. 9, fasc. 7, legge 20 luglio 1890 n. 6980, serie terza e decreto 23 ottobre 1890, n. 7246
- (10) Cfr: b. 9 fasc. 4
- (11) Cfr b. 9, fasc. 4, Regolamento organico e disciplinare del Corpo delle guardie daziarie del Comune di Roma, 1888, artt. 17-20
- (12) Cfr: b. 6 fascc. 36, 49, 69, 77
- (13) Cfr: b. 6 fascc. 45, 58, 115; b. 7 fascc. 13, 43; b. 9 fasc. 10
- (14) Cfr: b. 9 fasc. 4

22 settembre 2008 Maria Renata Gargiulo